Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Lunedì, 13 dicembre — Numero 293

AVVISO

Norme d'abbonamento per l'anno 1921

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre . . . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . » 24
» » trimestre . . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione della Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *g*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1712 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge del 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 27 marzo 1913, n. 312;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 35 del regolamento approvato con R. decreto 27 marzo 1913, n. 312, è così modificato:

« Per ogni concessione è imposto il pagamento di un canone annuo che consterà di due parti:

1° di una somma determinata dalla moltiplicazione del coefficiente di L. 0,005 per l'area dello spazio acqueo sottratto dalla tonnara agli usi marittimi. Detta area risulterà a sua volta dalla lunghezza dell'isola per la distanza dell'estremità del codardo o, in mancanza di codardo, dal punto più estremo dell'isola, dal battente del mare, espresse l'una e l'altra in metri;

2° di una somma determinata dalla moltiplicazione del coefficiente di L. 0,10 per l'area del suolo demaniale occupato dallo stabilimento e suoi annessi, indicata in metri quadrati

La prima parte del canone sarà pagata negli anni di effettivo esercizio della tonnara, la seconda per tutto il tempo della concessione con decorrenza dal giorno della consegna del suolo.

I concessionari di tonnare sottoposte al vecchio regime sono ammessi ad optare per il nuovo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1689. Regio decreto 7 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, si eleva il saggio d'interesse sui prestiti contro pegno, stabilito nel 4 0/0 dall'art. 63 del vigente statuto organico dell'Istituto delle Opere pie di San Paolo di Torino, al 6 0/0 pel periodo di tre anni decorrenti dalla data di esso decreto.

N. 1692. Regio decreto 15 ottobre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, l'Associazione tra utenti di caldaie a vapore del Piemonte, avente sede in Torino, è stata autorizzata a stralciare dallo statuto sociale le proprie tariffe per le visite regolamentari agli apparecchi degli utenti associati e ad aumentare del 100 0/0 le tariffe stesse. In conseguenza di ciò, col decreto stesso, sono state approvate le necessarie modificazioni agli articoli 7, 8 e 15 dello statuto sociale.

N. 1693. Regio decreto 21 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Viareggio, in provincia di Lucca, è autorizzato a riscuotere un dazio proprio di L. 2 a quintale sulla carta bianca e colorata, cernaglia e cartoni; di L. 15 sulla carta speciale e lavori di cartonaggio; di L. 2 sui lavori di stecca, di vetrice, vimini e di biodolo, ecc.; di L. 20 sui lavori di vetro bianco o colorato di ogni specie; di L. 9 sui lavori di terracotta anche smaltata o patinata e sui lavori di maiolica bianca o terraglia, ecc. e di L. 24 sui lavori di porcellana bianca e decorata di ogni specie.

N. 1704. Regio decreto 7 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile per la frazione di Giubiano, del comune di Varese, è eretto in Ente morale.

N. 1706. Regio decreto 14 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, è approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Angelica Mattei », in Roma.

N. 1707. Regio decreto 14 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'ospizio « Cremona », con sede nel comune di Palazzolo sull'Oglio, è eretto in ente morale.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 1° settembre 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sperlonga (Caserta).*

SIRE!

Da tempo l'Amministrazione comunale di Sperlonga si dibatte in una grave crisi con notevole danno di tutti i pubblici servizi.

Il sindaco è in disaccordo con la Giunta comunale, e lo stesso Consiglio, ridotto a tredici consiglieri sui venti assegnati dalla legge è diviso in due gruppi numericamente eguali, uno favorevole e l'altro contrario al sindaco.

Poichè tale stato di cose poneva l'Amministrazione nell'impossibilità di funzionare, il prefetto ha inviato sul posto un suo commissario per tentare un accordo fra il sindaco e gli assessori, ma ogni pratica conciliativa è riuscita infruttuosa.

Nè, d'altra parte, appare possibile la nomina di un nuovo sindaco, giacchè manca la persona che possa negli aspri dissidi assumere tale carica.

I dissensi che dividono la compagine consiliare hanno la loro ripercussione nella popolazione, tra la quale hanno fomentato una viva agitazione, che ha le sue manifestazioni nelle sedute consiliari, le quali si svolgono sempre tra vivaci incidenti, e non conducono mai a conclusioni utili.

Ed anche l'andamento dei pubblici servizi risente della crisi della rappresentanza comunale.

Così l'ufficio è lasciato nel più completo disordine, i pubblici servizi sono trascurati, non si compila il bilancio, ed i creditori del Comune premono con continue minacce per la realizzazione dei loro crediti.

In tale condizione di cose, per la pacificazione degli animi e per dare un assetto all'amministrazione del Comune, occorre addivenire allo scioglimento del Consiglio comunale al quale, sul conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in seduta del 19 agosto 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sperlonga, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Alfredo Scalfati è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza dell'11 ottobre 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Siano (Salerno).*

SIRE!

Dei venti consiglieri assegnati per legge al comune di Siano, 13

hanno nel maggio scorso presentato le dimissioni, mentre altri tre erano precedentemente deceduti.

In tale situazione, trovandosi l'Amministrazione comunale nella impossibilità di funzionare, il prefetto dovette affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo commissario.

Presentandosi ora la necessità di conferire all'amministratore straordinario più ampi poteri che lo mettano in grado di adottare provvedimenti indispensabili per la sistemazione ed il riordinamento dell'azienda comunale e dei pubblici servizi, che risultano nel massimo disordine ed abbandono, fa d'uopo procedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un R. commissario.

Ed avendo il Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 ottobre 1920, espresso al riguardo parere favorevole, mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che provvede in conformità.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Siano, in provincia di Salerno, è sciolto.

Art. 2

Il signor avv. Giulio Lebano è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente.

De Luca comm. Ettore, consigliere di Cassazione, membro supplente.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero per l'agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Castellani Antonio, cancelliere capo di Corte di cassazione a riposo.

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA:

Visto il ricorso in opposizione, prodotto dai signori baroni Berlingieri Anselmo ed Annibale, avverso l'Ordinanza 8 luglio 1920, di questo Collegio, con cui veniva pronunciata l'attribuzione al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Feudo », sito nel comune di Cirò, intestato al barone Berlingieri Anselmo, usufruttuario, ed al barone Berlingieri Annibale, proprietario;

Visto il ricorso del signor cav. Salvatore Caparra, affittuario del predetto fondo;

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udita la relazione del consigliere, gr. uff. Gatti;

Ritenuto che con ordinanza 8 luglio 1920, questo Collegio pronunciava l'attribuzione al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti del predetto fondo « Feudo », in territorio di Cirò, e ne autorizzava l'immediata occupazione, ritenendolo atto ad importanti trasformazioni colturali ai sensi degli articoli 9, n. 3, e 11, prima parte, del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55;

Che avverso tale ordinanza notificata il 29 luglio 1920, i signori baroni Berlingieri Anselmo ed Annibale, usufruttuario il primo e proprietario il secondo dello stesso fondo « Feudo » hanno prodotto ricorso in opposizione, notificato il giorno 8 agosto successivo, deducendo che l'impugnata ordinanza si basa sui seguenti errori di fatto:

1° che il fondo « Feudo » sia di 381 ettari, mentre effettivamente è di circa 1000 ettari;

2° che il fondo sia tutto suscettibile di trasformazioni culturali mentre la stessa Opera nazionale per i combattenti ammette che solo una parte può trasformarsi, cioè i due quinti di 381 ettari;

3° che il prof. Ferrara ha dichiarato tutto adatto a coltura di vigna il fondo « Feudo » assumendo di avere esaminato l'intero fondo, mentre egli ha prelevato i campioni per l'analisi delle piccolissime zone del fondo che è presso il Lipuda;

4° che il fondo « Feudo » è attualmente coltivato in minima parte, e la maggior superficie è tenuta a pascolo, mentre il fondo è tenuto con regolare rotazione agraria, alternandosi le leguminose con la cultura del grano.

I ricorrenti Berlingieri domandano la revoca della ordinanza con la quale si attribuisce l'intero fondo all'Opera nazionale per i combattenti mentre nella peggiore ipotesi – essi assumono – avrebbe dovuto attribuirsi la parte trasformabile che è piccola cosa di fronte all'intera superficie.

Ritenuto che il sig. cav. Salvatore Caparra, affittuario del fondo « Feudo », ha proposto ricorso, notificato il 31 agosto 1920, dichiarando di ricorrere in proprio avverso la immissione in possesso fatta contro di lui il 17 agosto 1920 e di intervenire nel ricorso dei baroni Berlingieri avverso la menzionata ordinanza 8 luglio 1920.

Il cav. Caparra sostiene che mancano, rispetto al fondo « Feudo », i requisiti e le circostanze che legittimano le provvidenze di cui al regolamento 16 gennaio 1919, n. 55, e svolge tale assunto con una memoria corredata di documenti, tra cui una perizia dell'ingegnere Cataldo Turano, e chiede che venga revocato quanto ai suoi danni si è operato, restituendolo nel possesso del fondo, e subordinatamente che egli sia rivalso delle spese erogate e dei danni ed interessi che il procedimento gli ha procurato, salva ogni altra azione e ragione che gli competano in opportuna sede e momento.

Considerato che occorre preliminarmente rilevare la inammissibilità del ricorso del signor Caparra, che è un semplice affittuario del fondo « Feudo » di cui si discute. Risulta dalle disposizioni degli articoli 11 e 12 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, che il ricorso in opposizione contro l'ordinanza di questo Collegio è ammesso entro quindici giorni dalla loro notificazione, e che la notificazione deve essere fatta al proprietario ed a coloro che dai registri del conservatore delle ipoteche risultino aver diritti sul fondo.

Al semplice affittuario del fondo l'ordinanza non deve essere notificata: del che segue, per la necessaria concatenazione esistente tra la notificazione e l'impugnativa dell'ordinanza, che all'affittuario del fondo non è stato riconosciuto il diritto all'opposizione.

Nè potrebbe ammettersi il ricorso sotto l'aspetto che l'affittuario del fondo intendesse impugnare la immissione in possesso fatta in esecuzione dell'ordinanza di attribuzione: giacchè si è qui in sede di opposizione dell'ordinanza, e niuna disposizione di legge attribuisce a questo Collegio giurisdizione su tale obbietto della immissione in possesso e delle sue conseguenze in rapporto all'affittuario del fondo.

Considerato in merito all'opposizione dei baroni Berlingieri che non sussistono affatto i pretesi errori di fatto dedotti coi quattro motivi di gravame.

Anzitutto, è bensì vero che, nell'ordinanza trovasi indicata la superficie del fondo in ettari 381, mentre effettivamente il fondo ha una estensione maggiore; ma tale indicazione è fatta in base ai dati catastali, dai quali appunto detta superficie risulta, e al solo scopo di individuare il fondo, del quale, d'altronde, sono indicati, altresì, i numeri mappali ed i confini.

L'errore contenuto nel catasto riguardo alla indicazione della superficie non ha, poi, alcuna sostanziale influenza sul contenuto dell'ordinanza.

I ricorrenti tentano di dimostrare siffatta influenza assumendo che la suscettività di trasformazioni culturali sarebbe stata ammessa non per tutto il fondo « Feudo », ma per soli due quinti di 381 ettari, cioè, a loro dire, per una parte assai limitata in confronto all'intera estensione del fondo stesso.

Senonchè chiaramente risulta dall'ordinanza che della attitudine alle trasformazioni culturali si discute e la si riconosce in rapporto all'intero fondo e alla sua reale estensione; come è del pari manifesto che anche l'Opera nazionale per i combattenti, nella relazione allegata alla sua richiesta, sostiene che tutto il fondo è suscettibile della trasformazione da essa progettata e non soltanto per due quinti della superficie.

In questo punto i ricorrenti sono forse caduti in equivoco per avere la predetta relazione distinti i due quinti del fondo, che sono in piano, dalla rimanente estensione che è in collina; ma tale distinzione è fatta nella parte meramente descrittiva della relazione e non tocca menomamente l'entità della trasformazione il cui piano comprende tutta la superficie del « Feudo », come è d'altronde intuitivo, non essendovi ragione di limitare l'impianto delle viti alla parte piana del terreno, e di non estenderlo a quella collinosa, che è non meno adatta, certamente, a tale sostituzione culturale.

Si assume inoltre dagli opponenti che il giudizio espresso dal prof. Ferrara sulla natura del terreno del « Feudo » si è formato non sull'esame dell'intero fondo, ma sull'analisi di una piccolissima zona che è situata presso il Lipuda; volendosi con ciò infirmare l'attendibilità del giudizio medesimo, che questo Collegio ha tenuto presente per risolvere la questione della eseguibilità del piano progettato dall'Opera nazionale.

Ma l'assunto si risolve in una mera affermazione destituita di ogni prova; mentre la relazione del prof. Ferrara apparisce pienamente fondata ed esauriente, risultando che la conclusione alla quale egli è pervenuto della suscettibilità, cioè, del fondo all'impianto di vigneti su piede americano trova la sua giustificazione non soltanto sull'analisi della costituzione fisico-chimica del terreno, ma nell'esame generale della sua natura, e nel fatto della esistenza sulla stessa località di vigneti ricostituiti su terreni di analoga natura.

Si è infine dedotto che l'ordinanza non ha tenuto esatto conto dello stato attuale di coltivazione del fondo, che si afferma essere tenuto con regolare rotazione agraria. Ma qui vi è equivoco sul concetto di rotazione agraria.

Nel « Feudo » si pratica bensì un avvicendamento di semine a cereali e di riposo del terreno, ma siffatto avvicendamento non costituisce la razionale rotazione, che abolisce il riposo intensificando la coltura e rendendola continua.

D'altronde questo punto non ha decisiva importanza; giacchè è fuor di contestazione che il piano di trasformazione progettato dall'Opera nazionale importa la sostituzione all'attuale cultura del fondo di altra profondamente diversa, quella cioè dell'impianto di viti su piede americano, e, in siffatta sostituzione di cultura, ha ravvisato questo Collegio la importante trasformazione che ai sensi degli articoli 9, n. 3, e 11, prima parte, del citato regolamento giustifica l'attribuzione del fondo stesso all'Opera nazionale per la attuazione dei fini assegnatile.

Le esposte considerazioni rendono palese l'inattendibilità della proposta opposizione, confermando il legittimo fondamento della pronuncia emessa in prima sede.

PER QUESTI MOTIVI:

Visto l'art. 12 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55;

Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso proposto dal cav. Salvatore Caparra e rigetta l'opposizione dei signori baroni Berlingieri Anselmo ed Annibale contro l'ordinanza 8 luglio 1920 di questo Collegio.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'Ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunziato il giorno 9 novembre 1920, in Roma nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Biscaro — Gatti, estensore — *De Luca — Zattini — Ant. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza definitiva è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 25 novembre 1920.

Ant. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 27 novembre 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 15 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente.

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Castellani Antonio, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA:

Il Collegio, udita la relazione del commissario delegato consigliere Biscaro;

Osserva che con deliberazione 27 gennaio 1920 il Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale dei combattenti fece richiesta a questo Collegio per il trasferimento al patrimonio dell'Opera del fondo denominato « Badia di San Lorenzo », di proprietà del Re-

gio Economato generale dei benefizi vacanti per le Provincie napoletane in Napoli, situato in territorio di Apricena (provincia di Foggia), della estensione di circa ett. 45, nei confini, estensione e dati catastali indicati nella relazione illustrativa allegata alla richiesta. Questa è stata comunicata al suddetto R. Economato generale, che si limitò a far sapere al Consiglio d'amministrazione dell'Opera che stava in attesa delle determinazioni del Ministero della giustizia, al quale aveva partecipata la fattagli comunicazione.

Il Collegio, con ordinanza 10 giugno 1920, dispose il trasferimento al patrimonio dell'Opera del fondo, autorizzandone la immediata occupazione.

Comunicata l'ordinanza al R. Economato, il medesimo si rese opponente con atto notificato il 3 luglio p. p. dall'ufficiale giudiziario Guerrino Guerrini. L'atto di opposizione altro non contiene che la generica contestazione circa l'attitudine del fondo « Badia di San Lorenzo » a trasformazioni e modificazioni culturali, in vista delle sue peculiari condizioni.

Il Collegio, in difetto di qualsiasi dimostrazione concreta della opposta contestazione, non può che richiamarsi alla motivazione della ordinanza di trasferimento, in cui, esposti, sulle tracce della relazione descrittiva allegata alla richiesta, i dati essenziali intorno alla natura e consistenza del terreno, e allo stato attuale della tenuta, priva d'acqua e quasi spoglia di piantagioni, constatato il sistema arretrato di coltivazione del fondo dell'attuale unico affittuario con rotazione triennale a maggese umido o con leguminose, grano tenero, ed avena, e posto in evidenza il piano di lavori progettati dall'Opera coll'impianto del vigneto fitto consociato con olivi nell'appezzamento a sud della strada provinciale, e di filari di viti consociati ad olivi e fruttiferi nell'appezzamento a nord, destinando gli interfilari alla coltivazione di cereali avvicendati con leguminose ed ortaggi di grande coltura, da attuarsi previa quotizzazione del terreno fra gli ex-combattenti, ha considerato che la comparazione fra lo stato attuale del fondo in relazione ai metodi di coltura finora praticati e il suddetto piano di lavori dimostra a tutta evidenza che la sua attuazione è destinata ad operare una profonda e assai proficua trasformazione culturale, dalla quale si ha ragione per ripromettersi un notevole aumento nella produzione della vite, dell'olivo e dei cereali, con maggior profitto delle forze lavorative costituite dai numerosi coltivatori fra i quali il fondo verrà ripartito.

L'opposizione dev'essere pertanto respinta.

PER QUESTI MOTIVI:

Il Collegio arbitrale centrale rigetta l'opposizione proposta dal R. Economato generale dei benefici vacanti per le Provincie napoletane contro l'ordinanza 10 giugno 1920 disponente il trasferimento a favore dell'Opera nazionale dei combattenti del fondo denominato « Badia di San Lorenzo », in comune di Apricena (provincia di Foggia).

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, negli uffici di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 25 ottobre 1920 in Roma nella sede del Collegio arbitrale centrale.

Nonis — *Biscaro*, estensore — *Gatti* — *Brizi* — *Zattini* — *Ant. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza definitiva è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 11 novembre 1920.

Ant. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 13 novembre 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Eccellentissimi signori:

Nonis grand'uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Biscaro grand'uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

Gatti grand'uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente.

Brizi grand'uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo.

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Veduta la richiesta con cui l'Opera nazionale per i combattenti domanda l'attribuzione al suo patrimonio dei terreni di proprietà del principe Carlo Torlonia, denominati Macchia di Musignano e Banditello, siti in territorio di Canino di Castro, della estensione complessiva di ettari 466,66,60, inscritti nel catasto del mandamento di Tuscania al par. 750, sez. 8, come segue: Macchia di Musignano nn. 5 sub. 1, 5 sub. 3 (parte), Banditello nn. 8, 9 sub. 1, sub. 2, sub. 3, sub. 4, 10, 11, 60 sub. 1, 60 sub. 2, 61, 12 sub. 1, 12 sub. 2, 13 a 19, 20 sub. 1, sub. 2, sub. 3, sub. 4, 21, 22, 23, 24 sub. 1, sub. 2 25, 27, 54, 63, 72;

Esaminati gli atti;

Udita la relazione del commissario gr. uff. Gatti;

Ritenuto che i predetti terreni, già tenuti a conduzione diretta dalla casa Torlonia o coltivati a medicaio, a prato naturale ed a cereali, furono nel gennaio invasi dagli ex-combattenti di Canino, i quali iniziarono lavori di coltivazione e seminagioni di granoturco e leguminose;

L'Opera nazionale si propone di impiantarvi filari di viti consociati con fruttiferi ed olivi ed in alcuni appezzamenti oliveti chiusi e colture ortive; di aumentare la viabilità interna, di ripulire e consolidare le sponde del canale di irrigazione prolungandolo fino al confine dell'appezzamento e di costruire altre derivazioni in modo di aumentare la superficie irrigabile.

Ritenuto che il proprietario dei fondi, principe Carlo Torlonia, ha contestato la richiesta dell'Opera rilevando che i naturali di Canino hanno già avuto di recente in concessione notevoli estensioni di terreno per la coltivazione; che egli stesso propose agli ex combattenti di concedere loro altri terreni in località « Roggi » dello stesso Comune e' ne consentirebbe l'attribuzione all'Opera; che i terreni, che sono stati invasi e dei quali ora richiedesi l'attribuzione, costituiscono il centro della tenuta di Musignano, e non ne possono essere distaccati senza turbare l'andamento di quella azienda ed impedire l'attuazione di un piano organico già redatto per la sua trasformazione colturale; che infine dovrebbero preferibilmente attribuirsi all'Opera nazionale i terreni di proprietà del comune di Canino.

Considerato che l'attitudine dei terreni in questione ad importanti trasformazioni colturali non è contestata dallo stesso proprietario, il quale anzi afferma di aver già concretato un piano organico di appoderamento e di passaggio dalla coltura estensiva a a quella intensiva.

Le trasformazioni progettate dall'Opera appariscono d'altronde pienamente attuabili, come dimostra il fatto che i terreni esistenti nelle vicinanze di quelli richiesti ed aventi la stessa natura sono già stati trasformati in vigneti, oliveti e frutteti. E pertanto il

punto fondamentale, su cui poggia la richiesta dell'Opera, non può seriamente oppugnarsi.

Considerato che la separazione dei due appezzamenti « Macchia di Musignano » e « Banditello » non può recare pregiudizio alla gestione degli altri fondi della tenuta di Musignano, poichè tali appezzamenti non costituiscono già il centro della tenuta stessa, come inesattamente afferma il proprietario, ma sono, anzi, situati all'estremo limite sud-est di essa ed hanno una estensione assai limitata in confronto a quella dell'intera tenuta che è di oltre ottomila ettari.

Considerando che le altre deduzioni del principe Torlonia non toccano la legalità della richiesta dell'Opera e se possono essere prese in esame dal Consiglio di amministrazione non rientrano nei limiti del giudizio deferito a questo Collegio.

PER QUESTI MOTIVI:

Il Collegio centrale, visti gli articoli 9, n. 3, e 11 del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55 e l'art. 7 del regolamento approvato con decreto Reale 22 agosto 1919, numero 1612.

Pronunzia l'attribuzione al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti dei suindicati fondi siti nel comune di Canino di Castro, facenti parte della tenuta di Musignano, di proprietà del principe Don Carlo Torlonia, e ne autorizza l'immediata occupazione.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, negli uffici di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 25 ottobre 1920 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — *Biscaro* — *Gatti*, estensore — *Brizi* — *Zattini* — *Ant. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nell'ufficio di segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 11 novembre 1920.

Ant. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 13 novembre 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente.

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo.

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta in data 22 giugno 1920 del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, relativa all'attribuzione del fondo « Sterparone », già facente parte della tenuta Torrenova, situato nel comune di Roma ed ora appartenente ai signori Angelini Alberto e Lenzi Lelia, in seguito ad acquisto fattone da Casa Borghese con rogito 19 giugno 1920; il quale fondo ha la superficie di ett. 49.44,70 ed è distinto in catasto col n. 33, sub. 1, della mappa 36/41 del comune di Roma, e confina con la tenuta « Marchese », con la via « Nola Cavona », coi vigneti « Grotte Portella » di Frascati e col terreno « Grotte Celone » della tenuta Torrenova.

Udita la relazione dell'ing. comm. Giuseppe Zattini.

Ritenuto che, a termini dell'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, per mezzo del signor Cesare Fioretti, ufficiale giudiziario della Corte di cassazione di Roma, ha dato comunicazione agli interessati della richiesta di attribuzione, come risulta dall'atto di notificazione del predetto ufficiale giudiziario.

Ritenuto che la richiesta di attribuzione dei terreni di cui è parola, viene fatta ai sensi ed agli effetti degli articoli 9, 3 ed 11, prima parte, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, per essere i terreni medesimi soggetti ad obblighi di bonifica.

Ritenuto che il fondo « Sterparone », facente parte della tenuta Torrenova (unità agraria denominata « Grotte Celone »), è compreso nella zona dell'Agro romano soggetta a bonifica obbligatoria in base alle disposizioni contenute nel testo unico della legge 10 novembre 1905, n. 647, e che gli obblighi di bonifica per detta tenuta sono indicati nella notificazione in data 28 aprile 1908, della Commissione di vigilanza per l'Agro romano.

Considerato che il terreno non ha mai avuto alcuni dei miglioramenti prescritti dalla succitata notificazione della Commissione di vigilanza e che anzi è pressochè rimasto in uno stato di abbandono.

Ammesse le parti ad un contraddittorio dinanzi al Collegio i signori proprietari hanno osservato che il terreno di cui si tratta non veniva da lungo tempo seminato perchè poteva, secondo la notificazione della Commissione di vigilanza dell'Agro romano e seguente delimitazione eseguita dal competente ufficio, essere lasciato a pascolo pel primo decennio successivo alla notificazione degli obblighi di bonifica. Hanno peraltro riconosciuto che mentre il pascolo doveva, secondo la detta notificazione, essere migliorato, nessun miglioramento venne ad esso apportato mediante erpicature, concimazione, cosparsione di seme, ecc., soggiungendo che tale inadempimento è dovuto alla Casa Borghese, precedente proprietaria, in quanto che l'acquisto della medesima fu fatto pochi giorni prima della data della richiesta dell'Opera nazionale e perciò dopo già scaduto l'accennato decennio.

Hanno infine aggiunto che, per la natura del terreno, si proponevano di fare un vigneto, e ciò in conformità alla raccomandazione contenuta nella notificazione della Commissione di vigilanza, ma che, naturalmente, non hanno potuto ancora iniziare i lavori, dato il brevissimo tempo dall'entrata in possesso del fondo.

Il Collegio, di fronte a tali dichiarazioni, osserva che l'essere la inadempienza agli obblighi di bonifica dovuta, anzichè all'attuale, al precedente proprietario, non ha alcun valore di fronte alla richiesta dell'Opera nazionale, in quantochè, agli scopi dell'attribuzione, è sufficiente constatare che, non essendosi apportati al terreno i prescritti miglioramenti, permangono gli obblighi di bonifica.

PER TALI MOTIVI:

Il Collegio, visti ed applicati gli articoli 9, n. 3, ed 11, prima parte, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, nonchè gli articoli 5 e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Pronuncia l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Sterparone », già compreso nella tenuta Torrenova, in comune di Roma, e di proprietà dei signori Angelini Alberto e Lenzi

Lelia, come più sopra è descritto e meglio specificato nella richiesta e negli atti, autorizzandone la immediata occupazione da parte dell'Opera stessa.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunziato il giorno 27 ottobre 1920 in Roma, nella segreteria del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Biscaro. — Brizi — Galli — Zattini, estensore — *A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nell'ufficio di segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 13 novembre 1920.

A. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 17 novembre 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 3563 della *Gazzetta ufficiale*, n. 271, del 17 novembre 1920 (Elenco 1ª pubblicazione di smarrimento certificati di rendita nominativa), la 14ª intestazione che dice:

3 0[0 Chiesa Parrocchiale dell'Assunzione di Maria Vergine in Ceva (Cuneo), rendita L. 15, il numero d'iscrizione deve essere 51595 anzichè 31595 come è stato pubblicato nella *Gazzetta* stessa.

***Smarrimento di ricevuta* (2ª pubblicazione). (El. n. 16).**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 512 — **Data della ricevuta:** 13 maggio 1919 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione della ricevuta:** Vanini Giuseppe di Antonio — **Titoli del debito pubblico:** al portatore 1 — **Ammontare della rendita** L. 48 — **Consolidato** 4.50 0[0 — **Decorrenza** 1° ottobre 1916.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa averyi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 novembre 1920.

Il Direttore generale: GARBAZZI.

AVVISO.

(1ª pubblicazione).

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel Consolidato 3,50 0[0 dei certificati Consolidato 5 0[0 (Emissione 1861) n. 12103[407405 di L. 30 al nome di Forci Giuseppe fu Luigi ed attergato di cessione a favore di Biagina Annella vedova di Biagio Barabino e n. 54553[449353 al nome di Milanesi Amalia nata Barboglio fu Giovanni ed attergato a favore di Biagio Barabino fu V. Michele.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio di detti certificati contenente la dichiarazione di cessione è stato unito ai rispettivi nuovi certificati Consolidato 3,50 0[0 numero 63435 di L. 21 e n. 73198 di L. 42 emessi in sostituzione formandone parte integrante e quindi di nessun valore isolatamente.

Roma, 11 dicembre 1920.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 11 dicembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	168 40	Berlino	38 99
Londra	98 94	Vienna	8 30
Svizzera	442 45	Praga	—
Spagna	—	New York	28 79

Oro 392 28

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 % netto (1906)	75 75	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 98	—

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180,000,000

	Situazione	
	al 20 novembre 1920	al 30 novembre 1920
Cassa (Specie metalliche)	894,224,000	894,218,000
Portafoglio s/ piazze italiane	3,197,906,000	3,232,220,000
Anticipazioni	1,918,908,000	1,817,554,000
Fondi sull'estero (Portafoglio e C/ C/)	755,206,000	767,960,000
Circolazione	15,267,382,000	15,408,818,000
Debiti a vista	1,115,605,000	1,203,854,000
Depositi in C/ C/ fruttifero	679,550,000	757,943,000
Rapporto della riserva alla circolazione	19,24	18,85

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto dell'8 aprile 192

Di Lorenzo Pasquale — Laudi Rosina, avventizi, sono nominati applicati di 3ª classe in soprannumero, a decorrere dal 16 aprile 1920.

Con R. decreto del 16 maggio 1920:

Baccaglini dott. comm. Alessandro, primo segretario, è collocato a riposo dal 16 maggio 1920.

Leggio dott. Giovanni, è nominato, in seguito a concorso per titoli, segretario di 4ª classe in soprannumero e con decorrenza dalla stessa data.

Medaglia cav. Eugenio, archivista, è, a sua domanda, collocato a riposo dalla stessa data.

Con R. decreto del 30 maggio 1920:

Barbarisi cav. uff. Gennaro, archivista capo, è stato collocato a riposo a decorrere dal 1° giugno 1920.

Venturini Francesco — Spatazza Rosario — Garofalo Bianca, avventizi, sono nominati applicati di 3ª classe in soprannumero, a decorrere dal 1° giugno 1920.

Con decreto Ministeriale dell'8 giugno 1920:

Lombardozzi Spartaco, usciere, sono accettate le dimissioni a decorrere dal 16 giugno 1920.

Con decreto Ministeriale del 1° luglio 1920:

Orlandini Giuseppe — Sorgi Pietro, invalidi di guerra, sono nominati uscieri.

Con R. decreto del 1° agosto 1920:

Finocchi comm. Augusto, capo ragioniere per la marina mercantile, è nominato capo ragioniere per il Ministero per l'industria e il commercio, a decorrere dal 16 agosto 1920.

Con R. decreto del 18 agosto 1920:

Nardelli Guido, avventizio, è nominato applicato, a decorrere dal 1° luglio 1920.

Con R. decreto del 25 agosto 1920:

D'Addezio dott. Michele, segretario nel Ministero per l'agricoltura, è nominato, in seguito a concorso per titoli, segretario di 4ª classe in soprannumero, a decorrere dal 1° settembre 1920.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

Piperno cav. dott. Gino — Turco cav. avv. Silvio — Covino cav. dott. Alfredo, primi segretari — Natali rag. Giambattista — Tellone dott. Adolfo, ragionieri — Barbetti cav. Vittorio — Gaggioli cav. Giulio, archivisti — Becattini Bettino — Noferi Alfredo, applicati — Giuliani Romolo — Ferranti Felice, uscieri, sono dispensati dal servizio in seguito a decisione del Comitato di cui all'art. 55 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, a decorrere dal 1° ottobre 1920.

Con R. decreto del 24 settembre 1920:

A decorrere dal 1° ottobre 1920:

Seganti dott. Arturo — De Carolis dott. Vittorio — Marchi dott. Vittorio, sono nominati segretari di 4ª classe in soprannumero.

Talocchini Anelio Ezio — Piazza Ferruccio, sono nominati ragionieri.

Peccioli Rita — Riccardi Enrico, sono nominati applicati di 3ª classe in soprannumero.

Con R. decreto del 30 settembre 1920:

Costa rag. Giuseppe, ragioniere, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per la durata di mesi tre, a decorrere dal 1° settembre 1920.

Con decreto Ministeriale del 20 ottobre 1920:

Pelo Avenerio, invalido di guerra, è nominato usciere a decorrere dal 1° novembre 1920.

Con R. decreto del 29 ottobre 1920:

Zanazzo Alfredo, applicato, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per la durata di mesi sei, a decorrere dal 1° novembre 1920.

Con R. decreto del 7 novembre 1920:

Wanderlingh comm. Giovanni, ispettore del credito, è collocato, a sua domanda, in aspettativa, per motivi di salute e per la durata di mesi tre, a decorrere dal 1° novembre 1920.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 2 dicembre 1920:

I seguenti tenenti sono promossi capitani con anzianità e decorrenza assegni dal 1° dicembre 1920:

Maccario Ugo — Mattu Francesco.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 29 luglio 1920:

Mongo cav. Damaso, maggiore, collocato in congedo provvisorio da 1° agosto 1920.

CONCORSI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Ritenuta la necessità di coprire il posto di direttore capo di divisione di ragioneria attualmente vacante nel ruolo dei ragionieri di questo Ministero;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli al posto di direttore capo di divisione di ragioneria fra i ragionieri aventi titolo di capo sezione di ragioneria.

Art. 2.

Il concorso sarà regolato dalle norme del capo III delle disposizioni transitorie del citato decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 3.

L'ammissione al concorso dei ragionieri aventi i requisiti prescritti sarà fatta in seguito a domanda degli interessati che dovrà pervenire al Ministero entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 16 novembre 1920.

Il ministro
SFORZA.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*